

SPAGNA: NUOVA TASSA SUGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Normativa:

- **Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular**
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809&p=20221224&tn=1#tv-3>
- **Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre**, por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de existencias
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-23749>

Descrizione sintética della struttura della nuova tassa

Lo scorso 9 aprile è stata pubblicata la legge 7/2022 dell'8 aprile sui rifiuti e i siti inquinati per un'economia circolare al fine di recepire nel diritto spagnolo la Direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva sulla riduzione dell'impatto ambientale di determinati prodotti di plastica. Questa legge coglie l'occasione per approvare due nuove tasse: la tassa applicabile agli imballaggi in plastica non riutilizzabili e la tassa sul deposito dei rifiuti in discarica e sull'incenerimento dei rifiuti.

La struttura di questa nuova imposta sulla plastica è la seguente:

- Per quanto riguarda il suo **ambito oggettivo**, sono soggetti all'imposta i seguenti prodotti, sia vuoti che confezionati, che servono a contenere, proteggere, manipolare, distribuire e presentare merci:
 - (a) imballaggi non riutilizzabili contenenti plastica;
 - (b) prodotti semilavorati in plastica destinati alla produzione di imballaggi (preforme, lastre termoplastiche);
 - (c) prodotti in plastica che consentono di chiudere, commercializzare o presentare gli imballaggi.

La base imponibile non comprende la quantità di plastica riciclata (compreso il riciclaggio meccanico e chimico). Per fare un semplice esempio, sarebbe oggetto dell'imposta sia la plastica non riciclata contenuta in una bottiglia d'acqua, così come la plastica non riciclata contenuta in una confezione di più bottiglie d'acqua, nonché la plastica non riciclata che protegge il pallet contenente diverse confezioni di bottiglie d'acqua.

- L'utilizzo di imballaggi in plastica in Spagna è definito come un **evento imponibile** in tre circostanze specifiche:
 - a) la fabbricazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta;
 - b) l'importazione di questi prodotti;
 - c) l'acquisto intracomunitario di questi prodotti.

In altre parole, per garantire il pagamento dell'imposta sui prodotti fabbricati in altri Paesi ma consumati in Spagna, il legislatore spagnolo ha stabilito due eventi imponibili: "acquisto intracomunitario" e "importazione" in modo che chi acquista dall'estero, sia da un Paese dell'UE che da un Paese terzo, questo tipo di imballaggio è soggetto all'imposta.

- La **base imponibile**, come detto, è la quantità di plastica non riciclata, espressa in kg, contenuta nei prodotti che fanno parte dell'ambito di applicazione, e l'aliquota d'imposta è di 0,45 euro al kg.
- Esistono alcuni casi di **non tassazione, deduzione, esenzione e rimborso**, ma si riducono a un numero molto specifico di situazioni (ad esempio tra le esenzioni si trovano: farmaci, dispositivi medici, alimenti per scopi medici speciali, alimenti per lattanti per uso ospedaliero, rifiuti pericolosi di origine medica, rotoli di plastica utilizzati nelle balle di insilato di foraggio o cereali per uso agricolo o zootecnico ...). Per quanto riguarda le esenzioni merita evidenziare quella che si applica alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di imballaggi il cui contenuto di plastica non riciclata non superi la soglia dei 5 kg al mese.
- **Rappresentante autorizzato del fabbricante del prodotto**: i fabbricanti di prodotti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Paesi terzi che commercializzano i loro prodotti in Spagna devono rispettare gli obblighi previsti dalla legge. A tal fine, possono nominare una persona fisica o giuridica in territorio spagnolo come rappresentante autorizzato, responsabile davanti all'Amministrazione spagnola dell'adempimento della Legge (iscrizione presso apposito registro, pagamento dell'imposta e notifica delle informazioni richieste).
- Tra gli **obblighi di gestione**, vanno evidenziati i seguenti:
 - I contribuenti spagnoli (fabbricanti, acquirenti intracomunitari, importatori) devono iscriversi presso un registro territoriale e riceveranno un numero CIP (Codice di Identificazione Plastica). Sono esclusi da questo obbligo gli importatori e gli acquirenti intracomunitari che non superino nei loro acquisti i 5 kg di plastica al mese.
 - I contribuenti che sono produttori o acquirenti intracomunitari devono presentare autoliquidazioni su base mensile o trimestrale (a seconda del periodo di liquidazione dell'IVA), mentre gli importatori effettueranno la liquidazione tramite la corrispondente dichiarazione doganale.
 - I produttori devono tenere una contabilità dei prodotti ottenuti e chi fa acquisti intracomunitari deve tenere un libro delle scorte. In entrambi i casi, devono essere presentati periodicamente alle autorità fiscali per via telematica.
 - I contribuenti produttori hanno determinati obblighi di informazione, fatturazione e di ripercussione dell'imposta sui prodotti venduti.
 - La quantità di plastica riciclata contenuta nei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta deve essere certificata da un ente accreditato a rilasciare certificazioni secondo lo standard UNE-EN 15343:2008. Nel caso della plastica riciclata chimicamente, tale quantità deve essere accreditata attraverso il certificato rilasciato dal corrispondente ente accreditato o autorizzato per questo scopo.

Gli organismi di certificazione devono essere accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ENAC – Entidad Nacional de Acreditación <https://www.enac.es/web/english>) o dall'organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea (ad esempio in Italia: ACCREDIA <https://www.accredia.it/>), designato in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 765/2008; nel caso dei prodotti fabbricati al di fuori dell'Unione Europea, qualsiasi altro ente di accreditamento con cui l'ENAC abbia un accordo di riconoscimento internazionale.

Nonostante quanto sopra, in base alla decima disposizione transitoria della Legge 7/2022 nei primi 12 mesi successivi all'applicazione dell'imposta (durante l'anno 2023), sarà possibile accreditare la quantità di plastica non riciclata contenuta nei prodotti oggetto della tassa mediante una autodichiarazione responsabile firmata dal produttore.

L'Ordine ministeriale (Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, vedere link nella sezione Normativa) che regola alcuni degli aspetti pratici dell'imposta sulla plastica (modelli di autoliquidazione, domande di rimborso, obblighi di registrazione e tenuta dei conti o delle scorte) prevede un regime transitorio per quanto riguarda l'obbligo di tenere un registro di magazzino per i produttori e per coloro che effettuano acquisti intracomunitari di beni, in modo che le transazioni per la prima metà del 2023 possano essere presentate nel mese di luglio del 2023.